

## COMUNE DI MONTEFUSCO

### TITOLO 01

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### CAPO 01

##### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 01

##### NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI MONTEFUSCO E' ENTE LOCALE AUTONOMO NELL' AMBITO DELLA COSTITUZIONE ED ESPLICA LA PROPRIA AUTONOMIA SECONDO I PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE E SECONDO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

##### ART. 02

##### DENOMINAZIONE

01. IL COMUNE DI MONTEFUSCO TUTELA LA PROPRIA DENOMINAZIONE.

02. ESSA PUO' ESSERE MODIFICATA CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

##### ART. 03

##### EMBLEMI

01. IL COMUNE HA, COME PROPRIO REGNO DISTINTIVO, UNO STEMMA COSTITUITO DA UNO SCUDO, NEL CORPO DEL QUALE SONO RAFFIGURATI IN CAMPO ARGENTO, CINQUE MONTI CON LE LETTERE M. F. E UNA CORONA A CINQUE PUNTE; DUE AQUILE RAMPANTI SOSTENGONO AI DUE LATI LO SCUDO IL QUALE E' SORMONTATO DA UNA CORONA REGIA.

02. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE CHE E' QUELLO DI CUI E' STORICAMENTE DOTATO E DI CUI FA USO NELLE CERIMONIE UFFICIALI IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA STATUALE.

##### ART. 04

##### TERRITORIO E SEDE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEFUSCO, DI CARATTERE TOTALMENTE MONTANO GIUSTA DELIBERAZIONE N. 3583 DEL 28.03.78 DELLA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE, E' ESTESO KMQ. 8,18 E CONFINA CON QUELLO DEI COMUNI DI TORRIONI, SANTA PAOLINA, MONTEMILETTO, PIETRADEFUSI, S. NAZZARO E S. MARTINO SANNITA.

02. IL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA COMPRENDE IL CAPOLUOGO, NEL QUALE E' ISTITUITA LA SEDE DEL COMUNE, DEI SUOI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI E COMPRENDE ALTRESI' LE SEGUENTI CONTRADE: S. EGIDIO E SERRA.

03. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE AI SENSI DELL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE PREVIA AUDIZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

##### ART. 05

##### FINALITA'

01. IL COMUNE E' ENTE ESPONENZIALE DEGLI INTERESSI DEI PROPRI AMMINISTRATI, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA UNITARIAMENTE

GLI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI E NE PROMUOVE IL PROGRESSO CIVILE, CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO ED ASSICURA LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CURANDO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.

02. ESSO PROMUOVE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE E GARANTISCE, A TAL FINE, LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, AL GOVERNO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DELLA COMUNITA' E FAVORISCE E SOSTIENE LO SVILUPPO DELL' ASSOCIAZIONISMO IN QUANTO NATURALE FENOMENO AGGREGATIVO DI INTERESSI COMUNI O DIFFUSI. PERSEGUE LE FORME DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALI ED, IN PARTICOLARE, RICONOSCE VALIDA LA SCELTA DI FUSIONE TRA COMUNI E SI ATTIVA PER STUDIARNE LA REALIZZAZIONE.

03. PROMUOVE I PROVVEDIMENTI E LE AZIONI NECESSARI PER LA PIENA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE E DI PARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI E PER IL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

04. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA', PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO ED, IN PARTICOLARE, PER:

A) GARANTIRE, ATTRAVERSO AZIONI POSITIVE, LA PARITA' GIURIDICA, SOCIALE ED ECONOMICA DELLA DONNA;

B) ASSICURARE LA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, PROMUOVENDO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DELLA COOPERAZIONE;

C) REALIZZARE UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE CON IL RESPONSABILE COINVOLGIMENTO DI AGGREGAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO;

E) TUTELARE E SVILUPPARE LE RISORSE AMBIENTALI IN FUNZIONE DI UNA SEMPRE PIU' ALTA QUALITA' DELLA VITA.

05. IL COMUNE, NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA', ADOTTA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PONENDO, A FONDAMENTO DELLA STESSA, IL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LE PROVINCE, GLI ALTRI COMUNI E LA COMUNITA' MONTANA AL FINE DI REALIZZARE UN COORDINATO SISTEMA DELLE AUTONOMIE.

06. I RAPPORTI CON LA REGIONE E GLI ALTRI ENTI LOCALI SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

07. IL COMUNE, NELL' OTTICA DELLA PIENA INTEGRAZIONE INTEREUROPEA DELLA PROPRIA COMUNITA', TENDE A REALIZZARE FORME DI COLLEGAMENTO E COOPERAZIONE CON ENTI ED ORGANISMI OPERANTI NEGLI ALTRI STATI FACENTI PARTE DELLA C.E.E. , PROMUOVE ED ATTUA CON GLI STESSI SCAMBI CULTURALI ED OPERA FATTIVAMENTE PER LA DIVULGAZIONE E LA PROMOZIONE ALL' ESTERO DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI SIA ARTIGIANALI CHE INDUSTRIALI.

CAPO 02

LE FUNZIONI

ART. 06

## IN GENERALE

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE;
02. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE AI SENSI DELL' ARTT. 118 COMMA 01 E 03 DELLA COSTITUZIONE.
03. CONCORRE, INOLTRE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI CHE STABILISCONO LE FORME ED I MODI DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ED AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI SUL SUO TERRITORIO, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

## ART. 07

### SPECIFICAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDINO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL' ASSETTO E DELL' UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO ECCETTO QUELLE, INCIDENTI SUI MEDESIMI SETTORI ORGANICI, CHE LA LEGGE STATALE O REGIONALE ATTRIBUISCA ESPRESSAMENTE AD ALTRI SOGGETTI.
02. A TAL FINE IL COMUNE ASSUME COME PRIMARIO L' OBIETTIVO DELLA SALVAGUARDIA DELL' AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI, NONCHE' DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI IN ESSO ESISTENTI FAVORENDO OGNI INIZIATIVA CONCERTATA CON LA COMUNITA' MONTANA.
03. IN PARTICOLARE IL COMUNE ASSUME TUTTE LE INIZIATIVE ATTE A REALIZZARE IL COMPLETO RECUPERO DEL PROPRIO PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO ED A GARANTIRNE LA FRUIZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' ONDE FAR RIVIVERE LE ANTICHE TANGIBILI TESTIMONIANZE DELLA GLORIOSA STORIA DI MONTEFUSCO, CAPITALE DEL PRINCIPATO ULTRA SINO AL 1806 , NONCHE' A CREARE DELLE SICURE OCCASIONI DI SVILUPPO TURISTICO DELLA ZONA; A TAL FINE CONCORRE, CON PRIVATI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO, A PERSEGUIRE L' OBIETTIVO DELLA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI E CONSUETUDINI LOCALI.

## ART. 08

### SERVIZI SOCIALI

01. NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI SPETTANO IN PARTICOLARE AL COMUNE LE FUNZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI IN UN' OTTICA DI PREVENZIONE E DI PROFILASSI SANITARIA, L' ASSISTENZA SOCIALE, L' ASSISTENZA SCOLASTICA, LA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI, LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE.
02. NEL SETTORE DELL' ASSISTENZA SOCIALE, IN PARTICOLARE, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE FINANZIARIE APPOSITAMENTE TRASFERITEGLI, IL COMUNE OPERA PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO CHE TENDA

ALLA INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI ANZIANI, DEGLI INABILI E DEGLI INVALIDI, NONCHE' ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA INFANZIA.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMMI 01 E 02 E CON L'OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA PUO' PREDISPORRE PROGRAMMI DI ASSISTENZA RELATIVI A:

A) MANIFESTAZIONI RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI IN FAVORE DEI MENO ABBIENTI ED, IN PARTICOLARE IN FAVORE DELL'INFANZIA E DEGLI ANZIANI;

B) ACCOGLIMENTO IN IDONEI ISTITUTI DI PERSONE INABILI AL LAVORO O ANZIANI;

C) PREDISPOSIZIONE DI LOCALI IDONEAMENTE ATTREZZATI PER ACCOGLIERE NELLE ORE DIURNE, ANZIANI ED INABILI. PER LO SVOLGIMENTO DELLE SUDETTE ATTIVITA' IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' STABILIRE APPOSITE TARIFFE, ESONERANDO DAL PAGAMENTO DELLE RETTE LE PERSONE PRIVE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIE.

#### ART. 09

##### ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. NEL SETTORE DELL'ASSETTO E DELL'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, PROMUOVE ED ATTUA UN ORDINATO ED ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE, ATTRAVERSO ATTIVITA' PROGRAMMATA DI EQUILIBRATO CONTEMPERAMENTO FRA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DESTINATA AD

INSEDIAMENTI ABITATIVI E PRODUTTIVI, AD OPERE INFRASTRUTTURALI E DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO, E VOCAZIONE STORICA E NATURALE DEI LUOGHI.

02. PREDISPORRE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SECONDO LE PRIORITA' DEFINITE DAI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE E SECONDO LE ESIGENZE ABITATIVE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLE E TURISTICHE DELLA PROPRIA COMUNITA'.

#### ART. 10

##### SVILUPPO ECONOMICO

01. NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, TUTELA E VALORIZZA LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO, DISCIPLINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE DI PIANI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO E MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, PROMUOVE ATTIVITA' TURISTICHE, ADOTTA ED ATTUA PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CARATTERE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE, INCENTIVA L'AGRICOLTURA ANCHE ATTRAVERSO LA REDAZIONE DI PIANI AGRO-ZOOTECNICI ED ATTRAVERSO IL PROMOVIMENTO DI FORME COOPERATIVISTICHE DI GESTIONE DEI FONDI.

#### ART. 11

##### SERVIZI PROPRI E DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PROPRI CON LE MODALITA' STABILITE NEL TITOLO QUATTRO CAPO TRE DEL PRESENTE STATUTO.

02. ESSO GESTISCE, ALTRESI', I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E LEVA MILITARE.

03. IL COMUNE ESERCITA LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGANO AFFIDATI DALLA LEGGE, SECONDA LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE.

#### ART. 12

##### ALBO PRETORIO E FORME DIVERSE DI PUBBLICITA'

01. PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E' INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI

ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO CURA LE PUBBLICAZIONI E NE E' RESPONSABILE.

03. AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI UNA INFORMAZIONE ADEGUATA SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE, SONO PREVISTE ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA' CON APPOSITO REGOLAMENTO.

#### TITOLO 02

##### ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

#### ART. 13

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

#### CAPO 01

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### ART. 14

##### ELEZIONE, COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA

01. LE NORME RELATIVE ALLA ELEZIONE, ALLA COMPOSIZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', ALLA DECADENZA ED ALLA DURATA IN CARICA DEL CONSENSO E DEI SUOI COMPONENTI SONO STABILITI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE COMUNQUE IN CARICA SINO ALLE ELEZIONI DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

#### ART. 15

##### CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. ESSI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, NEI CASI DI SURROGAZIONE, OVE AMMESSI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

## ART. 16

### FUNZIONI, DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO IN DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO NONCHE' QUELLO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E FORME STABILITE RISPETTIVAMENTE DAL REGOLAMENTO INTERNO E DALLA LEGGE.

02. HANNO IL DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DAGLI EVENTUALI ENTI ED AZIENDE, DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE INFORMAZIONI E NOTIZIE IN LORO POSSESSO. IN PARTICOLARE DEVONO ESSERE DEPOSITATI E MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. I CONSIGLIERI POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTANO PARTICOLARE IMPORTANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

05. I CONSIGLIERI CAPIGRUPPO ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO EVENTUALI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI, EFFETTUATE DALLO STESSO QUANDO IL CONSIGLIO NON PROVVEDA.

06. I CONSIGLIERI POSSONO VOLONTARIAMENTE ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI TUTTE LE VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO, TRANNE I CASI IN CUI L'ASTENSIONE RISULTI OBBLIGATORI PER LEGGE.

07. LE ASPETTATIVE, I PERMESSI, LE INDENNITA' ED I RIMBORSI SPESE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

08. I CONSIGLIERI COMUNICANO ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL LORO MANDATO I REDDITI POSSEDUTI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

## ART. 17

### DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE DEVE COMUNICARLE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA ADUNANZA, DA TENERSI ENTRO E NON OLTRE VENTI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO AL CONSIGLIO, O DOPO LA SCADENZA DEI VENTI GIORNI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

## ART. 18

### CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI AL MOMENTO DELLA ELEZIONE DEL

CONSIGLIO. IN CASO DI PARITA' DI VOTI CONSEGU E L' ANZIANITA' IL CONSIGLIERE CHE PRECEDE PER ETA'.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA CHE DEVONO ESSERE CONVOCATE ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

#### ART. 19

##### COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO RELATIVE AGLI ATTI FONDAMENTALI TASSATIVAMENTE INDICATI DAL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 E NELLE ALTRE LEGGI STATALI I QUALI VENGONO ESTRINSECATI IN PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO A CONTENUTO GENERALE.

03. RIENTRANO, INOLTRE, TRA LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO LE NOMINE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' DEL REVISORE DEI CONTI.

04. L' ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DEI POTERI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

#### ART. 20

##### PRIMA ADUNANZA

01. NELLA PRIMA SEDUTA DOPO LE ELEZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, ANCORCHE' SIA STATO PRODOTTO ALCUN RECLAMO, ESAMINA LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED I CONSIGLIERI DELLA CUI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' SI DISCUTE POSSONO PARTECIPARE ALLA SEDUTA ED ALLA VOTAZIONE.

03. NELLA STESSA SEDUTA SI PROCEDE ALLA SURROGA DEI CONSIGLIERI NON CONVALIDATI OVE AMMESSA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE. PER PROCEDERE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA OCCORRE, COMUNQUE, CHE IL CONSIGLIO SIA VALIDAMENTE COSTITUITO.

#### ART. 21

##### RIUNIONI

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE NORMALMENTE NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI SITA NEL PALAZZO DEL COMUNE; PER PARTICOLARI MOTIVI ED IN VIA ECCEZIONALE PUO' RIUNIRSI IN ALTRA SEDE, PREVIA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA.

02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E DI URGENZA.

03. IN CASO DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, LA RELATIVA RIUNIONE DEVE SEGUIRE ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA E NELL' ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI DOVRANNO ESSERE INSERITE LE

QUESTIONI OGGETTO DELLA STESSA.

04. LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 22

CONVOCAZIONI

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SALVO QUANTO PREVISTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 18 , SONO CONVOCATE DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI MEDIANTE AVVISI SCRITTI CON L'INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. COPIA DELL'AVVISO VA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ED AFFISSO NELLE PRINCIPALI STRADE DEL PAESE.

02. LA CONSEGNA DEGLI AVVISI, DA EFFETTUARSI AL DOMICILIO DEL CONSIGLIERE, DEVE RISULTARE DA APPOSITA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE. A TAL FINE OGNI CONSIGLIERE DEVE ELEGGERE DOMICILIO NELL'AMBITO DEL COMUNE.

03. GLI AVVISI PER LE SESSIONI ORDINARIE DEVONO ESSERE CONSEGNATI AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA; QUELLE PER LE SESSIONI STRAORDINARIE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLO STESSO TERMINE.

04. NEI CASI D'URGENZA BASTA CHE GLI AVVISI SIANO CONSEGNATI ALMENO 24 ORE PRIMA; MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

ART. 23

PRESIDENZA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' DI NORMA PRESIDUTO DAL SINDACO O DA CHI LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL PRESIDENTE APRE, SOSPENDE E SCIoglie LE SEDUTE, DIRIGE E MODERA LA DISCUSSIONE, CONCEDE LA FACOLTA' DI PARLARE, MANTIENE L'ORDINE DELLE SEDUTE, INDICE LE VOTAZIONI E NE PROCLAMA I RISULTATI RELATIVI, FA OSSERVARE IL REGOLAMENTO INTERNO.

03. PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

ART. 24

VALIDITA' DELLE SEDUTE E' DELLE DELIBERAZIONI

01. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE DEVE INTERVENIRE ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; PER QUELLA INVECE DELLE RIUNIONI DI SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRANNO LUOGO IN ALTRO GIORNO QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA, DEVE INTERVENIRE UN NUMERO DI CONSIGLIERI NON INFERIORE A QUATTRO.

02. L'AVVISO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 22 DEVE CONTENERE ANCHE L'INDICAZIONE DEL GIORNO DELLA SECONDA CONVOCAZIONE.

03. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE SE ASSUNTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE

STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.  
04. IN CASO DI PARITA' DI VOTI LA PROPOSTA SI INTENDE NON APPROVATA.

#### ART. 25

##### VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI PER LE DELIBERAZIONI VENGONO SVOLTE GENERALMENTE A SCRUTINIO PALESE ED, ECCEZIONALMENTE, A SCRUTINIO SEGRETO NEI CASI PREVISTI SPECIFICAMENTE DAL REGOLAMENTO.

02. DI OGNI SEDUTA VIENE REDATTO, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, UN SOMMARIO PROCESSO VERBALE CHE, SOTTOSCRITTO DALL'ESTENSORE E DAL PRESIDENTE, VIENE LETTO, SE RICHIESTO, ED APPROVATO DAL CONSIGLIO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA.

#### ART. 26

##### GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI ED ELEGGONO I RISPETTIVI CAPIGRUPPO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 27

##### COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO ALL'INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA PUO' ISTITUIRE NEL PROPRIO SENO COMMISSIONI CONSILIARI.

02. TUTTI I CONSIGLIERI POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI SENZA DIRITTO DI VOTO.

03. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL NUMERO, LA COMPOSIZIONE, NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE TESO A GARANTIRE LA PRESENZA DELLA MINORANZA, IL FUNZIONAMENTO E LE ATTRIBUZIONI.

04. IL REGOLAMENTO, PUO', ALTRESI', PREVEDERE L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI.

#### ART. 28

##### REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

#### CAPO 02

##### LA GIUNTA COMUNALE

#### ART. 29

##### COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DI QUATTRO ASSESSORI, SENZA DISTINZIONE TRA EFFETTIVI E SUPPLENTI.

ART. 30

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI VENGONO ELETTI CONTESTUALMENTE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA ED A SCRUTINIO PALESE, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, CON L'APPROVAZIONE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DI UN

DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE.

02. LE MODALITA', LA PROCEDURA, I TERMINI E LE CONDIZIONI PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA SONO STABILITE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 E DELL' ARTT. 20 , COMM A3 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 31

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE DELLO STATO.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA PARENTI ED AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO.

03. LA PERDITA DELLO STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE.

ART. 32

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA, ANCHE DOPO CHE I MEMBRI HANNO PERDUTO LO STATUS DI CONSIGLIERE A SEGUITO DI NUOVE ELEZIONI.

02. L'INTERA GIUNTA DECADE IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO PER QUALSIASI CAUSA NONCHE' IN CASO DI DIMISSIONI DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI.

03. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI D'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO NELLA STESSA SEDUTA IN CUI SI PRENDE ATTO DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA STESSA.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 33

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE COLLEGIALMENTE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE DI CUI ATTUA L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA

COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

06. ALLA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELL'ADUNANZA CONSILIARE PROVVEDE IL SINDACO.

07. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA 05 , IL SEGRETARIO COMUNALE NE DA' IMMEDIATA NOTIZIA AL PREFETTO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

10. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

#### ART. 34

DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE INDIRIZZATE PER ISCRITTO AL SINDACO OVVERO PRESENTATE VERBALMENTE NELLE ADUNANZE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA LORO PRESA D'ATTO E PER LA ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO CHE DEVE, COMUNQUE, AVVENIRE NEL TERMINE MASSIMO DI SESSANTA GIORNI AI SENSI DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

04. IL TERMINE DA CUI DECORRONO I DIECI ED I SESSANTA GIORNI PREVISTI DAL PRECEDENTE COMMA SARA' LA DATA DI ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO DELLA LETTERA DI DIMISSIONI OVVERO QUELLA DELL'ADUNANZA IN CUI LE STESSE VENGONO VERBALMENTE PRESENTATE.

#### ART. 35

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PROMOSSA D'UFFICIO, DAL PREFETTO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE PER MOTIVI DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA'.

03. GLI ASSESSORI DECADONO, IN PARTICOLARE, IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

ART. 36

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO.
02. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA, ESPRESSA A SCRUTINIO PALESE ED IN SEDUTA PUBBLICA, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 37

ASSESSORE ANZIANO

01. L'ASSESSORE ANZIANO E' COLUI IL QUALE NELLA LISTA DEI CANDIDATI OCCUPA IL PRIMO POSTO SE SIA FATTA DI CIO' ESPLICITA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OVVERO, IN MANCANZA DI TALE DICHIARAZIONE, IL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI CANDIDATI.
02. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, O CESSATO DALLA CARICA SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 38

DELEGHE AGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE A SUPPLIRLO IN CASO DI BISOGNO.
02. PUO' FARE SPECIALI DELEGAZIONI AI SINGOLI ASSESSORI.
03. LE DELEGAZIONI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E PARTECIPATE ALL'AUTORITA' GOVERNATIVA ED AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 39

SPECIALI ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA PUO' ASSEGNARE A CIASCUNO DEI SUOI COMPONENTI UNO O PIU' SETTORI ORGANICI DI MATERIE

ART. 40

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' INFORMATA AL PRINCIPIO DI COLLEGIALITA'.
02. I SINGOLI ASSESSORI ESERCITANO ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO DELL'ORGANO DI CUI FANNO PARTE.
03. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' DIRETTA E COORDINATA DAL SINDACO IL QUALE NE ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE.

ART. 41

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE A COMPETENZA GENERALE RESIDUA. AD ESSA COMPETONO, CIOE', TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE, PER LEGGE E PER IL

PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AGLI ALTRI ORGANI COMUNALI POLITICI E BUROCRATICI.

02. LA GIUNTA RIFERISCE AL CONSIGLIO, DI CUI ESEGUE IL PROGRAMMA DI GOVERNO ED ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI, SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI UNA VOLTA ALL'ANNO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

03. SVOLGE, INOLTRE, ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 42

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA INFORMALMENTE E PRESIDUTA DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI.

02. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA META' PIU' UNO DEI SUOI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI PRESENTI ALLA RIUNIONE. IN CASO DI PARITA' DI VOTI, NELLE VOTAZIONI PALESI, PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI NONCHE' ESPERTI, TECNICI E FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI ARGOMENTI.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 43

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACCOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

ART. 44

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DEL GOVERNO LOCALE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO E LE DATE;

B) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

C) SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

D) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI NONCHE' ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI;

E) HA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE, SIA ATTORE CHE CONVENUTO;

F) PROVVEDE A FAR OSSERVARE IL PRESENTE STATUTO ED I REGOLAMENTI COMUNALI;

G) PROVVEDE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI

ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

H) E' ORGANO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE;

I) PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMI CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

L) STIPULA I CONTRATTI DELL'ENTE;

M) INDICE I REFERENDUM CONSULTIVI E NE PROCLAMA I RISULTATI;

N) PROVVEDE, CON PROPRIO ATTO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI E DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA,

ALLA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, IN CASO DI COMMISSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 , LEGGE 142/90 ;

O) EMANA GLI ATTI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE CHE LA LEGGE ESPROPRIATIVE CHE LA LEGGE STATALE E REGIONALE ATTRIBUISCONO AI COMUNI;

P) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE; VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

02. ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI, OLTRE CHE DAL PRESENTE STATUTO, DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

#### ART. 45

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

01. IL SINDACO IN QUALITA' DI UFFICIALE DEL GOVERNO, ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI CUI ALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142 NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE; ADOTTA IN PARTICOLARE, VERIFICANDONE I PRESUPPOSTI DI FATTO O DI DIRITTO, I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI ALL' ARTT. 83 DEL PRESENTE STATUTO.

02. LE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO ESERCITATE ANCHE DA CHI LEGALMENTE SOSTITUISCE IL SINDACO.

#### TITOLO 03

LA PARTECIPAZIONE

CAPO 01

LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGETTIVA

ART. 46

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI CHE PER LORO NATURA NON RICHIEDANO FORME PIU' COMPLESSE DI COOPERAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA E CON LA PROVINCIA.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI DA STIPULARSI IN FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM E DETERMINA I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. LA CONVENZIONE, PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZI TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

ART. 47

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE, CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA, CONSORZI PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER IL CARATTERE FUNZIONALE O PER LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI NECESSITANO DI UNA PARTICOLARE STRUTTURA GESTIONALE TECNICAMENTE ADEGUATA.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

04. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI, IN QUANTO COMPATIBILI.

ART. 48

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCE E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA IL COMUNE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANTO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

03. IL COMUNE PARTECIPA ALLE CONFERENZE DI SERVIZI INDETTE DALLA COMUNITA' MONTANA PER COORDINARE PROPOSTE DI SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, NELL'AMBITO DELLE NORMATIVE COMUNITARIE, STATALI O REGIONALI IN MATERIA DI INTERVENTI NEL TERRITORIO.

ART. 49

PARCO DEL PARTENIO

01. IL COMUNE, NEL COLLABORARE CON LA COMUNITA' MONTANA, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 05 , OLTRE A QUANTO PREVISTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA:

A) OPERA PER LA COSTITUZIONE DEL PARCO DEL PARTENIO E NOMINA PROPRI RAPPRESENTANTI, CONSIGLIERI COMUNALI O PERSONE ESTERNE AL CONSIGLIO STESSO IN SENO ALL'ENTE PARCO E AD ALTRI EVENTUALI ORGANI PREVISTI;

B) COMPIE TUTTO QUANTO NECESSARIO PERCHE' IL PROGETTO PARCO DEL PARTENIO RAGGIUNGA L'OBIETTIVO DELLO SVILUPPO E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI INDIVIDUATI DAL PROGETTO GENERALE

APPROVATO DALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 50

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI E DEGLI ENTI ESPONENZIALI OPERANTI NEL PROPRIO TERRITORIO A TUTELA DEGLI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, SPORTIVI, RICREATIVI ED ECONOMICI.

02. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI E LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONI ED OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' INTERVENIRE CON LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' CON L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI PREDETERMINANDONE MODI E FORME IN APPOSITO REGOLAMENTO.

04. ALLA PRO LOCO POSSONO ESSERE AFFIDATI LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI ED IL COORDINAMENTO DI PARTICOLARI INIZIATIVE LOCALI TIPICHE DELLE FINALITA' DELLA PRO LOCO STESSA.

ART. 51

CONSULTE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DELLE SEGUENTI CONSULTE DISCIPLINANDONE LA COMPOSIZIONE CON APPOSITO REGOLAMENTO SE LA STESSA NON E' GIA' PREVISTA PER LEGGE:

- CONSULTA GIOVANILE;
- CONSULTA DEGLI ANZIANI.

02. PROMUOVE,ALTRESI', LA COSTITUZIONE DI ALTRE CONSULTE OVE NE RAVVISI LA OPPORTUNITA'.

03. LE CONSULTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO CHIAMATE AD ESPRIMERE PARERI SU QUESTIONI INCIDENTI SUGLI INTERESSI GENERALI DELLE CATEGORIE CHE RAPPRESENTANO NONCHE' SU PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE SETTORIALE.

04. QUALORA I PARERI NON VENGANO ESPRESSI ENTRO 15 GIORNI DALLA RICHIESTA GLI STESSI SI INTENDONO DATI.

CAPO 02

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 52

CONSULTAZIONI

01. IN QUELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE L'AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE ED AL FINE DI CONSENTIRE LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE VENGONO AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA

## POPOLAZIONE.

02. IN PARTICOLARE IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE, LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, LE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI NONCHE' LE POPOLAZIONI DELLE CONTRADE.

03. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL' APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI GENERALI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLE CONSULTAZIONI CHE NON POSSONO, COMUNQUE, AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

05. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO CONSEGUIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI INDICANDO AGLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE.

## ART. 53

### ISTANZE E PETIZIONI

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO RIVOLGERE ISTANZE SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI O A CHIEDERE NOTIZIE SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COINVOLGENTI INTERESSI COMUNI.

02. LA RISPOSTA ALLE ISTANZE E' DATA PER ISCRITTO NEI SUCCESSIVI 30 GIORNI.

03. GLI STESSI SOGGETTI DI CUI AL COMMA UNO POSSONO RIVOLGERE, ALTRESI', AGLI ORGANI COMUNALI, PETIZIONI PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE NECESSITA' DI INTERESSE COLLETTIVO.

04. LA PETIZIONE VIENE ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNI E COMUNICATA AI SOGGETTI PROPONENTI.

05. LE ISTANZE E LE PETIZIONI DEVONO ESSERE FIRMATE DA ALMENO 1/10 DEGLI ELETTORI DEL COMUNE.

06. L' AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI PROPONENTI LE ISTANZE E LE PETIZIONI E' EFFETTUATA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

## ART. 54

### PROPOSTE

01. L' INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE PRESENTAZIONE DA PARTE DI UN COMITATO PROMOTORE DI 03 CITTADINI DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE, E SOTTOSCRITTE DA ALMENO 1/10 DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

02. SONO ESCLUSE DAL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) TRIBUTI E BILANCIO;
- B) PIANI URBANISTICI;
- C) DESIGNAZIONI, NOMINE, REVOCHE;
- D) PERSONALE DEL COMUNE.

03. LA GIUNTA COMUNALE DECIDE, ENTRO 30 GIORNI SULLA RICEVIBILITA' ED

AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA E, IN CASO DI ESITO FAVOREVOLE, PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA STESSA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE.

04. L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI PROPONENTI VIENE EFFETTUATA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

#### ART. 55

##### REFERENDUM CONSULTIVO

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E DI RILEVANZA GENERALE.

02. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA:

A) DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;

B) DA 1/5 DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE AVENTE DIRITTO AL VOTO.

03. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM NEI CASI PREVISTI DALL'ARTT. 54 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO NONCHE' IN MATERIA DI REVISIONE DELLO STATUTO STESSO.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

05. LE RICHIESTE DI REFERENDUM VANNO PRESENTATE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO. QUANDO LA CONSULTAZIONE RIGUARDA LA REVOCA O LA MODIFICA DI UN ATTO AMMINISTRATIVO, LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA IN CUI L'ATTO E' DIVENTATO ESECUTIVO.

06. IL SINDACO PUO' INDIRE IL REFERENDUM FRA IL 10 MAGGIO ED IL 30 GIUGNO A CONDIZIONE CHE NON SI TRATTI DEL SEMESTRE ANTERIORE ALLA SCADENZA DEL CONSIGLIO.

07. I REFERENDUM NON POSSONO, COMUNQUE, AVERE LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

08. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI NONCHE' I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

#### ART. 56

##### EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

## CAPO 03

### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### ART. 57

##### DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. AI FINI DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, IMPARZIALITA', TEMPESTIVITA' ED EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELL'INTERESSE COMUNE E DEI DESTINATARI, FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI EVENTUALI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI, A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI E A COLORO AI QUALI DALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE PREGIUDIZIO PURCHE' RISULTINO INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO STESSO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

04. L'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL CUI NOMINATIVO ANDRA' COMUNICATO AGLI INTERESSATI, POTRA' ATTIVARE DIRETTAMENTE O SU ISTANZA DELL'INTERESSATO UNA PREVENTIVA E MOTIVATA INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO INSTAURATO O CHE SI INTENDE INSTAURARE, PERMETTENDO COSI' LA PRESENTAZIONE DI DEDUZIONI, E METTENDO A DISPOSIZIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

05. ONDE EVITARE CONTROVERSIE E SENZA LEDERE INTERESSI DI TERZI, ED IN OGNI ALTRO CASO PER IL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO POTRA' CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI ONDE DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

06. I MODI E LE FORME DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NONCHE' L'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITE DISCIPLINE REGOLAMENTARI.

## CAPO 04

### DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

#### ART. 58

##### PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI EVENTUALI ENTI ED AZIENDE AD ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, PER DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE SPECIFICATIVA DAL TIPO DI DOCUMENTO SOTTRATTO ALL'ACCESSO OVVERO PER TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE CHE NE DIFFERISCA L'ESIBIZIONE SINO A QUANTO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO

SVOLGIMENTO DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. VA IN OGNI CASO SALVAGUARDATA LA RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE, GARANTENDO, PERALTRO, AGLI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI.

ART. 59

DIRITTO DI ACCESSO ED AZIONE POPOLARE

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, PORTATORI DI INTERESSI FINALIZZATI ALLA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI ADOTTATI DAL COMUNE O DA EVENTUALI ENTI O AZIENDE OVVERO DA QUESTI UTILIZZATI AI FINI DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. CIASCUN ELETTORE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE NEI CONFRONTI DEL QUALE VIENE INTEGRATO, DALL' AUTORITA' GIUDICANTE, IL CONTRADDITTORIO. IN CASO DI SOCCOMBENZA LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L' AZIONE O IL RICORSO.

TITOLO 04

L' ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE UFFICI E SERVIZI

CAPO 01

GLI ORGANI BUROCRATICI

ART. 60

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' FUNZIONARIO DELLO STATO.

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 61

FUNZIONI E COMPETENZE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) SOVRAINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI;

B) PROMUOVE L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) VIGILA SULL' ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI CON ASSEGNAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

PROCEDIMENTALI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMPETENTI;

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE;

E) ESPRIME, SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, I PARERI PREVISTI DALL' ARTT.

53 DELLA LEGGE 142/90 ;

F) ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE;

G) DIRIGE ED ORGANIZZA PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSI E PRESIEDE LE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI;

H)-ROGA I CONTRATTI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ENTE;

I) E' ORGANO DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DELL'ENTE;

L) EMANA GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI CUI E' TITOLARE.

02. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE IL SEGRETARIO COMUNALE PROVVEDE CON PIENA AUTONOMIA TECNICO-DECISIONALE E DI DIREZIONE IN OTTEMPERANZA AL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, SPETTANTI AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL SEGRETARIO COMUNALE SI AVVALE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL COMUNE.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ASSOLVERE AD INCARICHI SPECIALI SU RICHIESTA DI ENTI E SOGGETTI PUBBLICI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

## CAPO 02

### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

#### ART. 62

##### PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA L'ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DEI PROPRI UFFICI AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE NONCHE' AI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

#### ART. 63

##### STRUTTURA ORGANIZZATIVA

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE, TENUTO CONTO DELLE DIMENSIONI DELL'ENTE NONCHE' DELLE PROPRIE ESIGENZE FUNZIONALI DERIVANTI DALLO ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, SI RIPARTE IN AREE OMOGENEE DI ATTIVITA'.

02. LE AREE POSSONO ESSERE A LORO VOLTA ARTICOLATE IN SETTORI E SERVIZI.

03. L'ORGANIZZAZIONE INERENTE LA SUDDETTA ARTICOLAZIONE SARA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

04. AI FINI DI FAVORIRE LA MASSIMA FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CHE SCATURISCONO DAI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE ED EMERGENTI DALLE VERIFICHE CIRCA LA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO IN RAPPORTO A PARAMETRI DI EFFICIENZA E FUNZIONALITA', LE DOTAZIONI DI PERSONALE PREVISTA PER CIASCUNA STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE SONO SUSCETTIBILI DI ADEGUAMENTO E REDISTRIBUZIONE NELL'AMBITO DEI CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLE VARIE QUALIFICHE E PROFILI PREVISTE DALLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE.

## ART. 64

## PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.
02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI LA CUI NORMATIVA VIENE RECEPITA DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, IN PARTICOLARE:
  - A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
  - B) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA FUNZIONALE DELL'APPARATO BUROCRATICO;
  - C) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO RISERVATA ALLA LEGGE E LE MODALITA' DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
  - D) I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI;
  - E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.
05. SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI, L'UFFICIO DI IMPIEGATO COMUNALE E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRO UFFICIO RETRIBUITO A CARICO DELLO STATO DI ALTRO ENTE PUBBLICO NONCHE' CON OGNI ALTRO IMPIEGO PRIVATO E CON L'ESERCIZIO DI QUALUNQUE PROFESSIONE, COMMERCIO O INDUSTRIA. PER CASI DETERMINATI GLI IMPIEGATI COMUNALI POSSONO ASSolvere AD INCARICHI PUNTUALI SU RICHIESTA DI ENTI E SOGGETTI PUBBLICI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA E SEMPRE CHE IL LORO ESPLETAMENTO RISULTI CONCILIABILE CON L'OSSERVANZA DEI DOVERI D'UFFICIO. IN OGNI CASO IL NUMERO DI INCARICHI AUTORIZZATI NON POTRA' ESSERE SUPERIORE A TRE NEL CORSO DELL'ANNO.
06. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE E LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI.
07. GARANTISCE, INOLTRE, L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.
08. I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI AD EMETTERE, SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, I PARERI PREVISTI DALL'ARTT. 53 , COMMA 01 DELLA LEGGE 142/90 .
09. LE UNITA' DI PERSONALE DI QUINTA E SESTA QUALIFICA FUNZIONALE SONO TENUTE ALLA ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE LORO ASSEGNATE DAL CAPO AREA O DAL SEGRETARIO COMUNALE. L'ISTRUTTORIA DEVE CONCLUDERSI CON DETTAGLIATA RELAZIONE DALLA QUALE SI DEVE EVINCERE LA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA PRATICA.
10. NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI I FUNZIONARI PREPOSTI ALL'ISTRUTTORIA ED AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI SONO INDIVIDUATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.

## ART. 65

## RIPARTO COMPETENZE

01. SALVO LE ATTRIBUZIONI GIA' ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE 142 E DAL PRESENTE STATUTO, CON REGOLAMENTO CONSILIARE, SONO INDIVIDUATI I PROVVEDIMENTI ANCHE PREVISTI DALLE LEGISLAZIONI SPECIALI CHE COSTITUISCONO, SECONDO L'ORDINAMENTO DEL COMUNE, ESPRESSIONE DELL'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO DI COMPETENZA DEGLI

ORGANI ELETTIVI E QUELLI DI GESTIONE RISERVATI AL  
SEGRETARIO ED AI FUNZIONARI DELL'ENTE.

02. IL RIPARTO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE AL SEGRETARIO ED AI  
FUNZIONARI E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE  
DELL'ENTE.

03. SPETTANO, IN PARTICOLARE, AL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE LE  
COMPETENZE RELATIVE ALLA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI  
GARE D'APPALTO NONCHE' LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE RELATIVE.

ART. 66

RESPONSABILITA' VERSO TERZI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI, QUALORA NELL'ESERCIZIO  
DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLA LEGGE E DAI  
REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO, SONO  
PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

ART. 67

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI  
RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI  
ESPRESSI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 61 E 64 DEL  
PRESENTE STATUTO.

02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO RESPONSABILI DEGLI ATTI E  
DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI.

ART. 68

PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PREVISTI DA QUALSIASI NORMA  
AVENTE AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE,  
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OO.PP . DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL  
TERMINE DI 60 GIORNI O IL TERMINE MINORE PREVISTO DALLE  
DISPOSIZIONI DI LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

ART. 69

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE  
DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI E  
DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE LOCALE, POSSONO  
ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE E SVOLTI  
UNITAMENTE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 70

FORME DI GESTIONE

01. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE  
EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE

FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

03. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONI DI COMUNI OVVERO CONSORZIO.

04. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI.

ART. 71

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA, CHE AVVIENE QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 72

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DI UNO O PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO STATUTO E DAI REGOLAMENTI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPROVATA COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA ED A SCRUTINIO PALESE.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 73

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE CHE NECESSITANO, COMUNQUE, DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE ED APPROVAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI.

02. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI ANNUALMENTE A SEGUITO DELL'ESAME DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

03. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENSO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE SPECIFICHE ESPERIENZE AMMINISTRATIVE O TECNICHE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA ED A SCRUTINIO PALESE.

05. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

06. LO STESSO REGOLAMENTO DETERMINA, ALTRESI', IL CONFERIMENTO DEL CAPITALE DI DOTAZIONE, LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE, LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, LE MODALITA' DELL'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, VIGILANZA, CONTROLLO E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI, LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI E LA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 74

REVOCA

01. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA ALLA LORO SOSTITUZIONE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA ED A SCRUTINIO PALESE.

ART. 75

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI.

02. SPETTA, IN PARTICOLARE, ALLA GIUNTA COMUNALE, LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA ED AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

TITOLO 04

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 76

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI

#### AUTONOMIA FINANZIARIA.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

#### ART. 77

##### I BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI E' REDATTO DETTAGLIATO INVENTARIO DELLA SUA CORRETTA TENUTA NONCHE' DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO E' RESPONSABILE IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

04. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI COMUNALI NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEGLI STESSI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

#### ART. 78

##### BILANCIO E RENDICONTO

01. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DAL BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI SOLA COMPETENZA.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE COLLEGIALMENTE LA GIUNTA COMUNALE.

03. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI ED AI RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMI O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E VENGONO DESUNTI DAL RENDICONTO, COMPRENDENTE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE.

#### ART. 79

##### CONTRATTI

01. LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO IN CONFORMITA' ALLE LEGGI STATALI, REGIONALI, NONCHE' ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

02. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

#### ART. 80

##### REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA AD

UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA GLI ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; NON E' REVOCABILE SE NON PER GRAVE INADEMPIENZA; SARA' DICHIARATO DECADUTO PER IL SOPRAGGIUNGERE DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

03. IL REVISORE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI CUI ALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/90 . IN PARTICOLARE L' ATTIVITA' DI REVISORE COMPORTA PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL' ENTE VOLTE A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' E ECONOMICITA' DI GESTIONE.

04. LE NORME REGOLAMENTARI, CON L' OSSERVANZA DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL' UFFICIO DI REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E GARANZIA, INDIVIDUANO ALTRESI', FORME E PROCEDURE PER UN EQUILIBRATO RACCORDO TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DI REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL' ENTE.

05. NELL' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL' ENTE CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

#### ART. 81

##### CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE PERIODICAMENTE RILEVAZIONI INTERSETTORIALI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L' EFFICIENZA E L' EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. A TAL FINE SI AVVALE DELLE RELAZIONI REDATTE TRIMESTRALMENTE DAI RESPONSABILI DEI VARI UFFICI E SERVIZI NELLE QUALI VIENE EVIDENZIATA LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DEL BILANCIO CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL' AMMINISTRAZIONE E VENGONO SOTTOPOSTI ALL' ORGANO COMPETENTE GLI OPPORTUNI RILIEVI ED OSSERVAZIONI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA, I TEMPI E LE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE NONCHE' LE FORME DI PARTECIPAZIONE AD ESSO DEL REVISORE DEI CONTI.

#### TITOLO 05

##### L' ATTIVITA' NORMATIVA

#### ART. 82

##### ORDINANZE ORDINARIE

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI ED IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO O CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE EMETTE ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO CON LE QUALI SI IMPONGONO AI SOGGETTI INTERESSATI OBBLIGHI DI

FACERE, NON FACERE, PATI.

02. LE ORDINANZE A CARATTERE GENERALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDONO CONOSCIBILI AGLI AMMINISTRATI.

03. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO.

ART. 83

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

01. IL SINDACO O CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE EMANA, NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 02 E 03 DELL' ARTT. 82 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 84

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI NELLE MATERIE DEMANDATE AI COMUNI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO NONCHE' IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. I REGOLAMENTI INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO, NONCHE' CON LA DISCIPLINA COMUNITARIA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NEL TERRITORIO NAZIONALI;
- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;
- C) NON POSSONO CONTENERE NORME DI CARATTERE PARTICOLARE;
- D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA.

03. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 54 DEL PRESENTE STATUTO.

04. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

05. NELLA FASE DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATE LE VARIE FORZE SOCIALI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO

L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE VOGLIA CONSULTARLI.

07. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE IL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI RIPUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

#### ART. 85

PUBBLICAZIONE, ESECUTIVITA' ED INVIO A CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI COMUNALI DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONI ALL'ALBO PRETORIO, NELLA SEDE DEL COMUNE, PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO DIVERSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI NON SOTTOPOSTE A CONTROLLO DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALLA LORO PUBBLICAZIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

04. LA LEGGE REGIONALE STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI PER L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI ALL'ORGANO DI CONTROLLO.

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI DEVONO ESSERE INViate ALL'ORGANO DI CONTROLLO ENTRO CINQUE GIORNI DALLA LORO ADOZIONE.

06. VENGONO INViate, IN OGNI CASO, ALL'ORGANO DI CONTROLLO, LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE CON IL PARERE SFAVOREVOLE DEL SEGRETARIO COMUNALE E/O DEI FUNZIONARI RESPONSABILI INDICATI NELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

#### ART. 86

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. ESSE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE SE NON SONO TRASCORSI DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE DI ESSO.

03. UNA PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RIPROPOSTA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

#### ART. 87

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. IL PRESENTE STATUTO, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA DI AVERE VIGORE IL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE 142/90 .

03. IL CONSIGLIO APPROVA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO, SALVO DIVERSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SI APPLICANO LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E CON LO STATUTO.